

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2062/96 del Consiglio, del 1° ottobre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2063/96 del Consiglio, del 14 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia** 4
- Regolamento (CE) n. 2064/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1996 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 5
- Regolamento (CE) n. 2065/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1996 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli 7
- Regolamento (CE) n. 2066/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1996 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2067/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1000/96 per quanto riguarda talune norme di commercializzazione per le carni di pollame** 11

2

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2068/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1486/95 recanti modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari nel settore delle carni suine	12
Regolamento (CE) n. 2069/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	13
Regolamento (CE) n. 2070/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95	15
* Regolamento (CE) n. 2071/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	17
Regolamento (CE) n. 2072/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	21
Regolamento (CE) n. 2073/96 della Commissione, del 29 ottobre 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	23
* Direttiva 96/68/CE della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/620/CE:

* Decisione del Consiglio, del 1° ottobre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco	35
--	----

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco	36
---	----

96/621/CE:

* Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia	38
--	----

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia	39
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2061/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

dell'8 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere del Comitato economico e sociale (²),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (³),

considerando che, per tener conto di determinati usi tradizionali in alcuni Stati membri, è necessario permettere che i vini aromatizzati possano essere elaborati anche a partire dai mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui all'allegato I, punto 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (⁴);

considerando che la disposizione relativa alla proporzione minima di vino presente in un vino aromatizzato non è affatto controllabile nel caso di un vino arricchito proveniente da varie zone di produzione; che è quindi necessario adattare tale disposizione;

considerando che la definizione di un prodotto tradizionale come il Glühwein deve tener conto di alcuni sviluppi prodottisi nel settore; che occorre dunque vietare l'aggiunta d'acqua, fatta salva un'aggiunta d'acqua derivante da un'eventuale edulcorazione;

considerando che è necessario chiarire il testo della disposizione relativa ai trattamenti che possono essere utilizzati nell'elaborazione dei vari prodotti, fermo restando che, in assenza di regole comunitarie, gli Stati membri possono

applicare regole specifiche in questa materia nella misura in cui esse siano compatibili con il diritto comunitario;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1601/91 (⁵) e adattarlo riguardo a vari altri aspetti tecnici, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

i) il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti 5 e da 12 a 18 del regolamento (CEE) n. 822/87 (⁶), compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 (⁷) ed escluso il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati;

(⁵) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

(⁶) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 14).*

(⁷) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 1).

(¹) GU n. C 28 dell'1. 2. 1996, pag. 8.

(²) Parere espresso il 27 marzo 1996 (GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 30).

(³) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 1996 (GU C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 235), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 130) e decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 23).

(⁴) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

- ii) il testo del penultimo comma è sostituito dal testo seguente:
- «i vini e/o i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, utilizzati per l'elaborazione di un vino aromatizzato, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75 %. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti da 11 a 13 e da 15 a 18 del regolamento (CEE) n. 822/87, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, ed esclusi i vini elaborati con aggiunta di alcole e il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati».
- 3) Nella versione italiana dell'articolo 2, paragrafo 2:
- i) alla lettera a), il termine «Vermut» è sostituito dai termini seguenti:
- «Vermut o Vermouth o Vermout»;
- ii) alla lettera b), Vino aromatizzato amaro, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— «Vino alla china» o «Vino chinato» quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china».
- 4) All'articolo 2, paragrafo 3:
- i) alla lettera e), Kalte Ente, sono soppresse le parole «il cui gusto deve essere chiaramente percettibile»;
- ii) alla lettera f), Glühwein, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:
- «la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano; fatte salve le quantità di acqua che risultano dal ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera a), l'aggiunta d'acqua è vietata»;
- iii) alla lettera f bis), Viiniglögi/Vinglögg, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:
- «la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano».
- 5) Nella versione italiana dell'articolo 2, paragrafo 5, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:
- «a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;
- b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro».
- 6) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 5
1. I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono applicabili ai vini e ai mosti che entrano nella composizione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. I trattamenti per i prodotti in corso di elaborazione per ottenere uno dei prodotti finiti contemplati dal presente regolamento sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14».
- 7) Nell'allegato II, i termini «Thüringer Glühwein» sono inseriti dopo «Nürnberger Glühwein».

Articolo 2

Per il prodotto «Glühwein», secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1601/91, sono adottate misure derogatorie per un periodo transitorio che si conclude il 31 gennaio 1998.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

P. RABBITTE

REGOLAMENTO (CE) N. 2062/96 DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 17 e l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco ⁽²⁾ prevedono, all'importazione nella Comunità di olio d'oliva di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, a condizione che detto paese riscuota una tassa all'esportazione, una riduzione forfettaria di 0,7245 ecu per 100 kg del prelievo applicabile a detto olio nonché una riduzione di questo stesso prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale; che tale riduzione è stata fissata sino alla concorrenza di 12,09 ecu per 100 kg a titolo della riduzione prevista al succitato articolo e di 12,09 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato B succitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1521/76 ⁽³⁾ ha posto in applicazione il succitato accordo;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, mediante scambio di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 12,09 ecu per 100 kg;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1521/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1521/76 il testo della lettera b) è sostituito con il seguente:

- b) di un importo pari a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dal Marocco su tale olio nei limiti di 12,09 ecu per 100 kg per il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 nonché di 14,60 ecu per 100 kg per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, importi aumentati rispettivamente di 12,09 ecu per 100 kg per il primo periodo e di 14,60 ecu per 100 kg per il secondo periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2063/96 DEL CONSIGLIO**del 14 ottobre 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che la decisione n. 1/77 del Consiglio d'associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità prevede, all'importazione nella Comunità di olio d'oliva di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, a condizione che tale paese riscuota una tassa all'esportazione, una riduzione forfettaria di 0,7245 ecu per 100 kg del prelievo applicabile a tale olio nonché una riduzione di tale prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale; che tale riduzione è stata abilitata sino a concorrenza di 10,88 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato IV di tale decisione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77⁽²⁾ ha messo in applicazione la decisione n. 1/77;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, mediante un accordo in forma di scambio di lettere, di

stabilire l'importo aggiuntivo a 10,88 ecu per 100 kg per il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 e a 13,14 ecu per 100 kg per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1180/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1180/77 il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

- b) di un importo pari a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia su tale olio nei limiti di 10,88 ecu per 100 kg per il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995, nonché di 13,14 ecu per 100 kg per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, importi aumentati rispettivamente di 10,88 ecu per 100 kg per il primo periodo e di 13,14 ecu per 100 kg per il secondo periodo.*

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. QUINN

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2064/96 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1996****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1996 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre 1996 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996
E1	100,00
E2	69,87
E3	100,00
P1	100,00
P2	5,94
P3	5,13
P4	10,87

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantità disponibili
E1	85 992,80
E2	1 571,00
E3	4 956,88
P1	310,00
P2	200,00
P3	59,00
P4	50,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2065/96 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1996

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1996 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 958/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando

una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1996, pag. 6.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996
1	5,24
2	5,21
3	5,21
4	74,63
5	5,92

REGOLAMENTO (CE) N. 2066/96 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1996**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1996 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1996 vertono, per alcuni

prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996, presentate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato in appresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 106.

⁽³⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996
1	4,47
2	8,43
4	100,00
7	3,01
8	13,89
9	3,66
10	100,00
11	—
12	4,20
14	—
15	100,00
16	100,00
17	—
18	—
19	62,50
21	100,00
22	100,00
23	100,00
24	37,04
25	100,00
26	—
27	—
28	—
30	—
31	—
32	—
33	—
34	—
35	—
36	—
37	27,01
38	100,00
39	—
40	—
43	100,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2067/96 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1000/96 per quanto riguarda talune norme di commercializzazione per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/96⁽⁴⁾ per quanto riguarda la definizione di cappone, nonché i relativi criteri di produzione; che è necessario prevedere un periodo transitorio per l'applicazione della nuova definizione, per tener conto degli interessi di alcuni produttori durante il periodo di commercializzazione di fino anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1000/96 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 289 del 24. 11. 1993, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 5. 6. 1996, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 2068/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1996

che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1486/95 recanti modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che sono stati concessi contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine nell'ambito del regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1593/95⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/96⁽⁶⁾; che, per agevolare gli scambi tra la Comunità europea e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine senza l'obbligo di importare dal paese d'origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico;

considerando che è opportuno applicare tali disposizioni ai titoli d'importazione la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati soltanto in parte;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, il testo della lettera c) del regolamento (CE) n. 1432/94 è sostituito dal testo seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 2

All'articolo 4, il testo della lettera c) del regolamento (CE) n. 1486/95 è sostituito dal seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo in parte.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1996, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 2069/96 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1996
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli diffe-

renti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio ⁽¹¹⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1509 10 90 100	30,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	34,50
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	2,50
1510 00 90 900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 2070/96 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1996****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione

degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 ottobre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la ventunesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (1)
1509 10 90 100	33,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	7,70
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	—
1510 00 90 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2071/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, onde tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede, a titolo autonomo e transitorio, misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e rispettivamente la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra, per il periodo dal 1° luglio 1996 fino al momento dell'entrata in vigore dei protocolli addizionali interinali degli accordi sulla liberalizzazione degli scambi che verranno conclusi in seguito ai negoziati attualmente in corso con i paesi interessati;

considerando che con il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2750/95⁽³⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi conclusi dalla Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra; che tale regolamento dovrebbe essere modificato per tener conto delle misure relative ai prodotti a base di carni suine previste dal regolamento (CE) n. 1926/96;

considerando che per l'ultimo trimestre del 1996, occorre invitare gli operatori a presentare le loro domande di titolo nel corso dei primi dieci giorni di novembre 1996;

considerando che gli operatori hanno esaurito i contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2305/95 per il 1996; che non è stata presentata alcuna domanda nei termini previsti e che non è pertanto necessario tener conto delle quantità non utilizzate per il calcolo dei quan-

tativi disponibili nel quadro del regolamento (CE) n. 1926/96 per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che la riduzione del dazio doganale dell'80 %, anziché del 60 %, è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2305/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

A decorrere dal 1° luglio 1996 il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato nell'arco dell'anno nel seguente modo:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Tuttavia, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 i quantitativi disponibili sono invece quelli previsti all'allegato IV del presente regolamento e le domande devono essere presentate nei primi dieci giorni del novembre 1996.*

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) È aggiunto un nuovo allegato IV costituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.⁽³⁾ GU n. L 287 del 30. 11. 1995, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA LITUANIA

Riduzione dell'80 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° 7. 1996 al 30. 6. 1997	dal 1° 7. 1997 al 30. 6. 1998	dal 1° 7. 1998 al 30. 6. 1999	dal 1° 7. 1999 al 30. 6. 2000	dal 1° 7. 2000
18	ex 0203 (1) Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250

(1) Esclusi i filetti "mignon" presentati singolarmente.

B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA LETTONIA

Riduzione dell'80 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° 7. 1996 al 30. 6. 1997	dal 1° 7. 1997 al 30. 6. 1998	dal 1° 7. 1998 al 30. 6. 1999	dal 1° 7. 1999 al 30. 6. 2000	dal 1° 7. 2000
19	ex 0203 (1) Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250
20	1601 00 91	210	220	230	240	250

(1) Esclusi i filetti "mignon" presentati singolarmente.

C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'ESTONIA

Riduzione dell'80 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° 7. 1996 al 30. 6. 1997	dal 1° 7. 1997 al 30. 6. 1998	dal 1° 7. 1998 al 30. 6. 1999	dal 1° 7. 1999 al 30. 6. 2000	dal 1° 7. 2000
21	ex 0203 (1) Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250
22	1601 00	525	550	575	600	625

(1) Esclusi i filetti "mignon" presentati singolarmente.

*ALLEGATO II***ALLEGATO IV**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996
18	525
19	525
20	105
21	525
22	262,5*

REGOLAMENTO (CE) N. 2072/96 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	204	44,8
	999	44,8
0709 90 79	052	88,1
	999	88,1
0805 30 30	052	66,3
	388	67,2
	524	52,1
	528	57,2
	999	60,7
0806 10 40	052	87,2
	400	243,1
	999	165,2
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	68,2
	060	59,3
	064	47,8
	400	71,6
	404	88,6
	999	67,1
	999	67,1
0808 20 57	052	81,9
	064	79,0
	400	68,3
	999	76,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2073/96 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.
⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 18. 10. 1996, pag. 7.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	21,30	5,65
1701 11 90 ⁽¹⁾	21,30	11,04
1701 12 10 ⁽¹⁾	21,30	5,46
1701 12 90 ⁽¹⁾	21,30	10,52
1701 91 00 ⁽²⁾	25,59	12,49
1701 99 10 ⁽²⁾	25,59	7,92
1701 99 90 ⁽²⁾	25,59	7,92
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

(¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

(²) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

(³) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 96/68/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1996

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/46/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che gli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE prevedono i requisiti del dossier che i richiedenti devono presentare per l'inclusione delle sostanze attive nell'allegato I e per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

considerando che è necessario indicare negli allegati II e III, nel modo più preciso possibile, le informazioni che i richiedenti devono presentare, in particolare le circostanze, le condizioni e i protocolli tecnici in base ai quali devono essere ottenuti determinati dati; che è opportuno adottare tali disposizioni quanto prima per permettere ai richiedenti di inserire tali indicazioni nei loro dossier;

considerando che attualmente è possibile precisare maggiormente le caratteristiche dei dati concernenti i residui delle sostanze attive in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo ed alimenti per gli animali di cui al punto 6 della parte A dell'allegato II;

considerando che attualmente è inoltre possibile precisare maggiormente le caratteristiche dei dati concernenti i residui del prodotto fitosanitario in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo ed alimenti per gli animali di cui al punto 8 della parte A dell'allegato III;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/414/CEE è modificata come segue:

- 1) All'allegato II, parte A, il testo del punto «6. Residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali» è sostituito con il testo dell'allegato I della presente direttiva.

- 2) All'allegato III, parte A, punto «7.2. Dati sull'esposizione» è inserito quanto segue:

«Nella misurazione dell'esposizione ad un prodotto fitosanitario nell'aria della zona di respirazione di operatori, astanti o lavoratori occorre tener conto dei requisiti dei metodi di misurazione descritti nell'allegato II bis della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro^(*).

(*) GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.»

- 3) All'allegato III, parte A, il testo del punto «8. Residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali» è sostituito con il testo dell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 214 del 23. 8. 1996, pag. 18.

ALLEGATO I

Nella direttiva 91/414/CEE, allegato II, parte A, il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. RESIDUI IN O SU PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI ANIMALI

Introduzione

- i) Le informazioni fornite, insieme con quelle precisate per uno o più preparati contenenti la sostanza attiva, devono essere tali da consentire una valutazione dei rischi per l'uomo derivanti dai residui della sostanza attiva e dai relativi metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione rimanenti negli alimenti. Inoltre, le informazioni fornite devono essere sufficienti per:
 - poter decidere se la sostanza attiva possa essere inclusa o meno nell'allegato I;
 - specificare le opportune condizioni o limitazioni da associare all'eventuale inclusione nell'allegato I.
- ii) Deve essere fornita una descrizione particolareggiata (specifiche) del materiale utilizzato, come indicato al punto 1.11.
- iii) Gli studi devono essere effettuati secondo quanto indicato nella guida disponibile sui metodi di prova regolamentari per i residui di prodotti fitosanitari negli alimenti (*).
- iv) Se del caso, i dati devono essere analizzati mediante appropriati metodi statistici. Dovranno essere riportati dettagli completi dell'analisi statistica.
- v) Stabilità dei residui durante l'immagazzinamento.

Può risultare necessario svolgere studi di stabilità dei residui durante il magazzinaggio. A condizione che i campioni vengano congelati, di norma, entro 24 ore dal campionamento e salvo si sappia per altra via che un composto è volatile o labile, tali dati non sono richiesti per campioni prelevati ed analizzati entro 30 giorni dal campionamento (6 mesi, in caso di materiale radiomarcato).

Occorre effettuare studi con sostanze non radiomarcate utilizzando substrati rappresentativi e preferibilmente su campioni di colture trattate o di animali su cui si sono riscontrati residui. In alternativa, se ciò non è possibile, aliquote di campioni di controllo preparati devono venire addizionate di una quantità nota di composto chimico prima dell'immagazzinamento in condizioni di immagazzinamento normali.

Qualora la degradazione dei campioni durante il loro immagazzinamento fosse significativa (superiore al 30 %), può essere necessario modificare le condizioni di magazzinaggio oppure non conservati prima dell'analisi e ripetere gli studi se le condizioni di immagazzinamento sono state insoddisfacenti.

Occorre presentare informazioni dettagliate sulla preparazione del campione e sulle condizioni di immagazzinamento (temperatura e durata) dei campioni e degli estratti. Salvo che i campioni vengano analizzati entro 24 ore dall'estrazione, saranno necessari anche dati sulla stabilità all'immagazzinamento ottenuti su estratti del campione.

6.1. Metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nelle piante

Scopo dei test

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

- fornire una stima dei residui terminali totali nella porzione di interesse delle piante coltivate al momento della raccolta dopo il trattamento proposto;
- identificare i componenti principali del residuo terminale totale;
- indicare la distribuzione dei residui tra le parti di interesse della pianta coltivate;
- quantificare i componenti principali del residuo e determinare l'efficienza delle procedure di estrazione per questi componenti;
- stabilire la definizione e l'espressione del residuo.

Circostanze di necessità dei test

Questi studi devono sempre venire eseguiti salvo che si possa comprovare che non rimangono residui sulle piante o sui prodotti vegetali utilizzati come alimenti per l'uomo o per gli animali.

(*) Guida in fase di elaborazione.

Condizioni sperimentali

Gli studi sul metabolismo devono comprendere piante o categorie di piante coltivate sulle quali verrebbero utilizzati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione. Se è prevista un'ampia gamma di utilizzi in differenti categorie di coltivazioni o nella categoria "frutta", gli studi vanno eseguiti su almeno tre coltivazioni a meno che si possa motivare l'improbabilità di un metabolismo differente. Se è previsto l'impiego su varie categorie di coltivazioni, gli studi devono essere rappresentativi delle pertinenti categorie. A questo scopo le coltivazioni possono essere suddivise in cinque categorie: radici commestibili, ortaggi a foglie, frutta, leguminose e semi oleosi, cereali. Se sono disponibili studi per coltivazioni appartenenti a tre di queste categorie e i risultati indicano che la via di degradazione è simile nelle tre categorie, non dovrebbe essere necessario effettuare studi ulteriori, a meno che si possa prevedere un metabolismo differente. Gli studi di metabolismo devono tener conto anche delle differenti proprietà della sostanza attiva e del metodo di applicazione previsto.

Deve essere fornita una valutazione dei risultati dei vari studi, circa il sito e la via di assorbimento (per esempio attraverso le foglie o le radici), nonché circa la distribuzione dei residui nelle varie parti del vegetale al momento del raccolto (con particolare riguardo per le parti commestibili per l'uomo o per gli animali). Se né la sostanza attiva, né metaboliti importanti vengono assorbiti dalla pianta coltivata, si dovrà fornire una spiegazione. Nella valutazione dei dati sperimentali, possono essere utili informazioni sulla modalità di azione e sulle proprietà chimico-fisiche della sostanza attiva.

6.2. Metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nel bestiame*Scopo dei test*

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

- identificare i componenti principali del residuo terminale totale presente in prodotti animali commestibili;
- quantificare la velocità di degradazione e di escrezione del residuo totale in certi prodotti (latte e uova) ed escrezioni animali;
- indicare la distribuzione dei residui tra i pertinenti prodotti animali commestibili;
- quantificare componenti principali del residuo e dimostrare l'efficienza delle procedure di estrazione per questi componenti;
- generare dati che permettano di decidere se occorrono gli studi di alimentazione del bestiame di cui al punto 6.4;
- stabilire la definizione e l'espressione del residuo.

Circostanze di necessità dei test

Studi di metabolismo su animali, come ruminanti da latte (per esempio capra o vacca) o galline ovaiole, sono richiesti solo quando l'utilizzo dell'antiparassitario può portare a residui significativi negli alimenti per il bestiame ($\geq 0,1$ mg/kg della dieta totale ricevuta, salvo casi speciali come sostanze attive che tendono ad accumularsi). Se risulta evidente che i percorsi metabolici differiscono in modo significativo nel ratto in confronto ai ruminanti, deve essere condotto uno studio sul maiale, salvo che si preveda che la quantità assunta dai maiali non sia significativa.

6.3. Sperimentazioni sui residui*Scopo dei test*

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

- quantificare i livelli probabili può elevati di residui nelle colture trattate, al momento della raccolta o del prelievo dai magazzini, secondo la buona pratica agricola (BPA) proposta; e
- determinare, se del caso, la velocità di riduzione dei depositi di prodotti fitosanitari.

Circostanze di necessità dei test

Questi studi devono sempre venire eseguiti nel caso in cui il prodotto fitosanitario venga applicato a piante o prodotti vegetali utilizzati come alimenti per l'uomo o per gli animali oppure nel caso in cui tali piante possono assorbire residui dal terreno o da altri substrati, salvo che sia possibile un'estrapolazione da dati adeguati ottenuti su un'altra coltura.

Nel fascicolo di cui all'allegato II si dovranno fornire dati relativi alle sperimentazioni sui residui, per gli usi di prodotti fitosanitari per i quali viene richiesta l'autorizzazione al momento della presentazione di un dossier per l'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I.

Condizioni sperimentali

Le prove controllate devono corrispondere alla BPA critica proposta. Le condizioni sperimentali devono tener conto dei residui massimi che possono ragionevolmente verificarsi (p. es. numero massimo di applicazioni proposte, uso della massima quantità prevista, minimi intervalli di sicurezza prima della raccolta, periodi di sospensione dell'applicazione o periodi di immagazzinamento) ma che rimangono rappresentative delle peggiori condizioni possibili in cui la sostanza attiva potrebbe venire utilizzata.

Occorre produrre e presentare dati sufficienti a conferma che i modelli stabiliti sono validi nelle regioni e nelle condizioni in esse probabili, per le quali è raccomandato l'uso del prodotto.

Nella definizione di un programma di sperimentazioni controllate, si deve normalmente tener conto di fattori come differenze climatiche esistenti tra le aree di produzione, differenze nei metodi di produzione (p. es. usi in campo aperto rispetto all'uso in serra), stagioni di produzione, tipo di formulazione ecc.

In generale, per una serie di condizioni paragonabili, le sperimentazioni devono venire eseguite in almeno due stagioni di coltivazione. Qualsiasi eccezione deve essere motivata in modo esauriente.

È difficile determinare con precisione il numero di prove necessarie senza una valutazione preliminare dei risultati sperimentali. I dati minimi richiesti valgono solo quando si possa stabilire che le aree di produzione sono paragonabili, per esempio per quanto riguarda il clima, i metodi e le stagioni di coltivazione del prodotto, ecc. Supposto che tutte le altre variabili (clima ecc.) siano confrontabili, per le coltivazioni principali sono richieste almeno otto prove rappresentative dell'area di coltivazione proposta. Per le coltivazioni minori, sono normalmente richieste quattro prove rappresentative dell'area di coltivazione proposta.

A motivo del livello di omogeneità intrinsecamente più elevato dei residui risultanti da trattamenti post-raccolta o presenti su coltivazioni protette, saranno accettabili prove eseguite in una sola stagione di coltivazione. Per i trattamenti post-raccolto, in linea di principio sono richieste almeno quattro prove eseguite preferibilmente in diverse località con differenti coltivazioni. Occorre eseguire una serie di prove per ciascun metodo di applicazione e ciascun tipo di immagazzinamento, salvo che si possa identificare con chiarezza la situazione peggiore per quanto riguarda i residui.

Si può ridurre il numero degli studi per periodo vegetativo che occorre svolgere se si può comprovare che i livelli di residui nelle piante e nei prodotti vegetali saranno inferiori al limite di determinazione.

Nel caso che al momento dell'applicazione del prodotto sia presente una parte significativa della coltura consumabile, devono essere presentati dati sulla metà delle sperimentazioni controllate sui residui che mostrino la variazione nel tempo del livello di residui presente (studi di decadimento dei residui), a meno che si possa comprovare che l'applicazione del prodotto fitosanitario non ha alcun effetto sulla coltura consumabile, nelle condizioni d'impiego proposte.

6.4. Studi di alimentazione del bestiame

Scopo dei test

Questi studi hanno l'obiettivo di determinare il residuo in prodotti di origine animale derivante da residui contenuti negli alimenti per animali o nelle piante foraggere.

Circostanze di necessità dei test

Studi di alimentazione sono richiesti solo:

- quando nelle piante coltivate o nelle parti di pianta (p. es. scarti, scorie) utilizzate per l'alimentazione degli animali si hanno residui significativi ($\geq 0,1$ mg/kg della dieta totale ricevuta, salvo casi speciali, come sostanze attive che si accumulano)

- studi metabolici indicano che in qualsiasi tessuto commestibile dell'animale si possono avere residui significativi (0,01 mg/kg, o superiori al limite di determinazione nel caso questo fosse superiore a 0,01 mg/kg), tenendo conto dei livelli dei residui in mangimi potenziali, ottenuti per una dose di base.

Se del caso, occorre presentare studi di alimentazione separati per ruminanti da latte e/o pollame da cova. Se dagli studi sul metabolismo presentati conformemente al punto 6.2 risulta che i percorsi metabolici differiscono in modo significativo nel maiale in confronto ai ruminanti, si deve condurre uno studio sull'alimentazione del maiale, salvo che si preveda che la quantità assunta da quest'ultimo non sia significativa.

Condizioni sperimentali

In generale, il mangime viene somministrato a tre dosaggi (livello di residui previsto, 3-5 volte e 10 volte il livello di residui previsto). Nel definire la dose di base, si deve compilare una razione di alimentazione teorica.

6.5. Effetti della trasformazione industriale e/o delle preparazioni domestiche

Circostanze di necessità dei test

La decisione se sia necessario eseguire studi sulla trasformazione industriale dipenderà:

- dall'importanza di un prodotto trasformato nella dieta umana o animale;
- dal livello del residuo nella pianta o nel prodotto vegetale da trasformare;
- dalle proprietà chimico-fisiche della sostanza attiva o dei relativi metaboliti;
- dalla possibilità che si possano ritrovare prodotti di degradazione di rilevanza tossicologica dopo la trasformazione del vegetale o del prodotto vegetale.

Normalmente non sarà necessario effettuare studi sulla trasformazione industriale se nel vegetale o nel prodotto vegetale che verrebbe trasformato non sono presenti residui significativi o determinabili per via analitica, oppure se l'assunzione giornaliera massima teorica totale (TMDI) è inferiore al 10 % dell'ADI. Inoltre, questi studi non saranno normalmente neppure necessari per piante o prodotti vegetali che nella maggior parte dei casi vengono consumati crudi, salvo quelli con parti non eduli come limoni, banane, o kiwi, riguardo i quali possono essere necessari dati sulla distribuzione del residuo nella buccia/polpa.

Per "residui significativi" si intendono in generale residui superiori a 0,1 mg/kg. Se l'antiparassitario interessato presenta una tossicità acuta elevata e/o una ADI bassa, si dovrà prendere in considerazione l'eventualità di eseguire studi di trattamento per residui determinabili inferiori a 0,1 mg/kg.

Questi studi non sono normalmente necessari se il processo di trasformazione comporta soltanto semplici operazioni fisiche (come lavaggio, pulitura o pressatura) che non comportano una variazione della temperatura della pianta o del prodotto vegetale.

6.5.1. Effetti sulla natura del residuo

Scopo dei test

L'obiettivo di questi studi è di stabilire se da residui contenuti nei prodotti non trasformati possano eventualmente formarsi, durante il trattamento, prodotti di decomposizione o di reazione che possono rendere necessaria una valutazione specifica dei rischi.

Condizioni sperimentali

Secondo il livello e la natura chimica del residuo contenuto nel prodotto non trasformato, si dovrà esaminare, se del caso, una serie di situazioni rappresentative di idrolisi (che simulino le pertinenti operazioni di trasformazione). Può essere inoltre necessario studiare gli effetti di trasformazioni diverse dall'idrolisi se dalle proprietà della sostanza attiva o dei suoi metaboliti si può dedurre che a seguito di tali trasformazioni si possono ritrovare prodotti di degradazione di rilevanza tossicologica. Gli studi vengono normalmente condotti con una forma radiomarcata della sostanza attiva.

6.5.2. Effetti sui livelli dei residui

Scopo dei test

Gli obiettivi principali di questi studi sono:

- determinare la distribuzione quantitativa dei residui nei vari prodotti intermedi e finali, e stimare fattori di trasferimento;
- permettere una stima più realistica dell'assunzione di residui attraverso la dieta.

Condizioni sperimentali

Gli studi di processo dovrebbero rappresentare trattamenti domestici e/o processi industriali effettivi.

Nel primo caso, sarà normalmente necessario eseguire solo una serie centrale di "studi di bilancio" rappresentativi dei trattamenti comuni eseguiti sulle piante o sui prodotti vegetali contenenti residui significativi. La scelta di questi processi rappresentativi dovrà essere validamente motivata. La tecnologia da usarsi negli studi di trasformazione deve sempre corrispondere il più strettamente possibile alle effettive condizioni normalmente utilizzate nella pratica. Si dovrà produrre una scheda analitica del bilancio di massa dei residui in tutti i prodotti intermedi e finali. In tale scheda si devono poter individuare le concentrazioni o le riduzioni di residui nei singoli prodotti e determinare i corrispondenti fattori di trasferimento.

Se i prodotti vegetali trasformati hanno una parte importante nella dieta e se gli "studi di bilancio" indicano che può verificarsi un trasferimento significativo di residui nei prodotti trasformati, si devono eseguire tre studi di controllo ("follow-up") per determinare la concentrazione dei residui o i fattori di diluizione.

6.6. Residui in colture successive

Scopo del test

Questi studi hanno l'obiettivo di permettere una valutazione di possibili residui in colture successive.

Circostanze di necessità del test

Se dai dati ottenuti conformemente all'allegato II, punto 7.1 o all'allegato III, punto 9.1 risulta che nel suolo o in materiali vegetali (come paglia o materiale organico) permangono quantità significative di residui (superiori al 10 % della sostanza attiva applicata, considerando globalmente la sostanza attiva non modificata e i suoi pertinenti metaboliti o prodotti di degradazione) sino all'epoca della semina o dell'impianto di eventuali colture successive, quantità che potrebbero comportare livelli di residui superiori al limite di determinazione nelle colture successive al momento del raccolto, dovrà essere esaminata la situazione circa i residui. Questo esame dovrà tener conto anche della natura del residuo nelle colture successive e dovrà contenere almeno una stima teorica del livello di questi residui. Se non si può escludere la probabilità della presenza di residui nelle colture successive, occorre effettuare studi di metabolismo e di distribuzione e, se necessario, seguiti da prove in campo.

Condizioni sperimentali

Qualora venga effettuata una stima teorica dei residui nelle colture successive, occorre fornire i dettagli completi con relativa motivazione.

Se sono necessari studi sul metabolismo e sulla distribuzione nonché prove in campo, questi devono essere eseguiti su colture rappresentative della normale pratica agricola.

6.7. Livelli massimi di residui proposti (MRL) e definizione di residuo

I livelli massimi di residui proposti devono essere accompagnati da una motivazione completa includente, se del caso, dettagli completi dell'analisi statistica utilizzata.

Nella valutazione di quali composti debbano essere inclusi nella definizione di residuo, si deve tener conto dell'importanza tossicologica dei composti, delle quantità probabili presenti e della praticità dei metodi analitici proposti per il controllo e la vigilanza successivi alla registrazione.

6.8. Intervalli di sicurezza pre-raccolta proposti per gli usi previsti, o periodi di sospensione dell'applicazione o periodi di immagazzinamento nel caso di utilizzi post-raccolta

Le prosposte devono essere accompagnate da una motivazione completa.

6.9. Stima dell'esposizione potenziale e effettiva attraverso la dieta e altre vie

Si dovrà porre attenzione al calcolo di una previsione realistica dell'assunzione attraverso la dieta. Ciò può venire realizzato per gradi, arrivando a previsioni sempre più realistiche della quantità assunta. Se del caso, si devono prendere in considerazione anche altre fonti di esposizione, per esempio residui da medicinali o da farmaci per uso veterinario.

6.10. Sintesi e valutazione del comportamento dei residui

Si dovrà eseguire una sintesi e una valutazione di tutti i dati presentati in questa sezione secondo le direttive impartite dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda il formato di tali sintesi e valutazioni. Vi dovranno figurare una valutazione dettagliata e critica dei dati nel contesto di criteri e disciplinari di valutazione e di decisione pertinenti, con particolare riferimento ai rischi che nascono o possono nascere per l'uomo o gli animali e alla completezza, qualità e affidabilità dei dati disponibili.

In particolare deve essere presa in considerazione la significatività tossicologica dei metaboliti in animali diversi dai mammiferi.

Si dovrà elaborare un diagramma schematico del percorso metabolico in piante e animali con una breve spiegazione della distribuzione e delle trasformazioni chimiche implicate.

ALLEGATO II

Nella direttiva 91/414/CEE, allegato III, parte A, il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

8. RESIDUI IN O SU PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI ANIMALI*Introduzione*

Valgono le disposizioni dell'allegato II, punto 6, introduzione.

8.1. Metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nelle piante o nel bestiame*Scopo dei test*

Questi studi vengono effettuati allo scopo di:

- fornire una stima dei residui terminali totali presenti nella porzione di interesse delle colture al momento del raccolto dopo il trattamento proposto;
- quantificare la velocità di degradazione e di escrezione del residuo totale in certi prodotti animali (latte o uova) ed escrezioni;
- identificare i principali componenti del residuo terminale totale nelle colture e nei prodotti animali commestibili, rispettivamente;
- indicare la distribuzione dei residui tra le parti di interesse delle coltivazioni e tra i prodotti animali commestibili di interesse, rispettivamente;
- quantificare i componenti principali del residuo e dimostrare l'efficienza delle procedure di estrazione per questi componenti;
- ottenere dati che permettano di decidere se occorre effettuare gli studi di alimentazione del bestiame di cui al punto 8.3;
- stabilire la definizione e l'espressione del residuo.

Circostanze di necessità dei test

Occorre effettuare studi supplementari sul metabolismo soltanto se non è possibile procedere per estrapolazione dai dati ottenuti sulla sostanza attiva conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, punti 6.1. e 6.2. Può essere questo il caso di colture o bestiame per i quali non sono stati presentati dati nell'ambito di una procedura per l'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I o per i quali tali dati non erano necessari per modificare le condizioni di inclusione nell'allegato I oppure se è prevedibile un metabolismo differente.

Condizioni sperimentali

Valgono le disposizioni di cui all'allegato II, punti 6.1 e 6.2.

8.2. Sperimentazione sui residui*Scopo dei test*

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

- quantificare i livelli più elevati di residui nelle colture trattate, al momento della raccolta o del prelievo dai magazzini, secondo la buona pratica agricola (BPA) proposta; e
- determinare, se del caso, la velocità di riduzione dei depositi di antiparassitari.

Circostanze di necessità dei test

Sperimentazioni supplementari sui residui devono venire eseguite solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto dall'allegato II, punto 6.3. Ciò potrebbe verificarsi per formulazioni speciali, per metodi speciali di applicazione o per coltivazioni per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.3.

8.3. Studi di alimentazione del bestiame*Scopo dei test*

Questi studi hanno l'obiettivo di determinare il residuo in prodotti di origine animale derivante da residui contenuti negli alimenti per animali o nelle piante foraggere.

Circostanze di necessità dei test

Studi supplementari di alimentazione allo scopo di valutare i livelli massimi di residui per prodotti di origine animale devono venire eseguiti solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto dall'allegato II, punto 6.4. Questo caso potrebbe verificarsi quando venga richiesta l'autorizzazione per piante da foraggio addizionali con la conseguenza di un aumento dell'assunzione da parte del bestiame di residui per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.4.

8.4. Effetti della trasformazione industriale e/o delle preparazioni domestiche*Scopo dei test*

Gli obiettivi principali di questi studi sono di:

- stabilire se dei prodotti di decomposizione o di reazione possono risultare dai residui nei prodotti grezzi durante il processo di trasformazione, che possono rendere necessaria una valutazione specifica dei rischi;
- determinare la distribuzione quantitativa dei residui nei vari prodotti intermedi e finali e stimare i fattori di trasferimento;
- permettere una stima più realistica dell'assunzione di residui attraverso la dieta.

Circostanze di necessità dei test

Studi supplementari devono venire eseguiti solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto all'allegato II, punto 6.5. Questo caso potrebbe verificarsi per coltivazioni per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.5.

8.5. Residui in colture successive*Scopo del test*

Questi studi hanno l'obiettivo di permettere una valutazione di possibili residui in colture successive.

Circostanze di necessità del test

Studi supplementari devono venire eseguiti solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto dall'allegato II, punto 6.6. Ciò potrebbe verificarsi per formulazioni speciali, per metodi speciali di applicazione o per coltivazioni per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.6.

8.6. Livelli massimi di residui proposti (MRL) e definizione di residuo

I livelli massimi di residui proposti devono essere accompagnati da una motivazione completa includente, se del caso, dettagli completi dell'analisi statistica utilizzata.

Se gli studi sul metabolismo presentati conformemente alle disposizioni del punto 8.1 indicano che occorre modificare la definizione del residuo tenendo conto della definizione del residuo effettivo e della necessaria valutazione di cui all'allegato II, punto 6.7, potrà essere necessario effettuare un riesame della sostanza attiva.

8.7. Intervalli di sicurezza pre-raccolta proposti per gli usi previsti, o periodi di sospensione dell'applicazione o periodi di immagazzinamento nel caso di utilizzi post-raccolta

Le proposte devono essere accompagnate da una motivazione completa.

8.8. Stima dell'esposizione potenziale e effettiva attraverso la dieta e altre vie

Si dovrà porre attenzione al calcolo di una previsione realistica dell'assunzione attraverso la dieta. Ciò può venire realizzato per gradi, arrivando a previsioni sempre più realistiche della quantità assunta. Se del caso, si devono prendere in considerazione anche altre fonti di esposizione, per esempio residui da medicinali o da farmaci per uso veterinario.

8.9. Sintesi e valutazione del comportamento dei residui

Si dovrà eseguire una sintesi e una valutazione di tutti i dati presentati in questa sezione secondo le direttive impartite dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda il formato di tali sintesi e valutazioni. Vi dovranno figurare una valutazione dettagliata e critica dei dati nel contesto di criteri e disciplinari di valutazione e di decisione pertinenti, con particolare riferimento ai rischi che nascono o possono nascere per l'uomo o gli animali e alla completezza, qualità e affidabilità dei dati disponibili.

Se sono stati presentati dati sul metabolismo deve essere presa in considerazione la significativa tossicologica dei metaboliti in animali diversi dai mammiferi.

Se sono stati presentati dati sul metabolismo si dovrà elaborare un diagramma schematico del percorso metabolico in piante e animali, con una breve spiegazione della distribuzione e delle trasformazioni chimiche implicate.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 1996

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco

(96/620/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° novembre 1978, in particolare l'allegato B,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10 e originario del Marocco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, sopprime l'applicazione del coefficiente correttore 1,207509 che era applicato ai tassi di conversione agricoli sino al 31 gennaio 1995; che è quindi necessario, tenuto conto del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da utilizzare, prevedere un

importo per il periodo che termina il 31 gennaio 1995 e un importo a partire dal 1° febbraio 1995,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

Lettera n. 2

Bruxelles, addì 21 ottobre 1996

Signor

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«L'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco prevede che per l'olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, l'importo da dedurre dal prelievo a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo di cooperazione possa essere aumentato di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalità identiche a quelle prescritte per l'applicazione delle succitate disposizioni, al fine di tener conto di taluni fattori e in funzione delle condizioni del mercato dell'olio d'oliva.


Mi prego comunicarLe che, in base ai criteri previsti nel succitato allegato, la Comunità prenderà le misure necessarie affinché l'importo aggiuntivo da applicare durante il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 sia pari a 12,09 ecu per 100 kg e, per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, sia pari a 14,60 ecu per 100 kg.

Le sarei grato se volesse accusare ricezione della presente lettera e confermarmi l'accordo del governo del Suo paese sul contenuto della stessa.»

Le confermo l'accordo del Governo del mio paese su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Governo
del Regno del Marocco*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive flourish that ends in a horizontal line.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1996

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia

(96/621/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,

visto la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, in particolare l'allegato IV,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, sopprime l'applicazione del coefficiente correttore 1,207509 applicato ai tassi di conversione agricoli sino al 31 gennaio 1995; che è quindi necessario, tenuto conto del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da utilizzare, prevedere un importo per il periodo che termina il 31 gennaio 1995 e un importo a decorrere dal 1° febbraio 1995,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia

Lettera n. 1

Bruxelles, addì 16 ottobre 1996

Signor

l'allegato IV della decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità prevede che, per l'olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, l'importo da dedurre dal prelievo a norma dell'articolo 2 della decisione, possa essere aumentato di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalità identiche a quelle prescritte per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra, al fine di tener conto di taluni fattori e delle condizioni del mercato dell'olio d'oliva.

Mi prego comunicarLe che, in base ai criteri previsti nell'allegato di cui sopra, la Comunità prenderà le misure necessarie affinché l'importo aggiuntivo da applicare durante il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 sia pari a 10,88 ecu per 100 kg e, per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, sia pari a 13,14 ecu per 100 kg.

Le sarei grato se volesse assicurare ricezione della presente lettera e confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Comunità europea



Lettera n. 2

Bruxelles, addì 16 ottobre 1996

Signor

ho l'onore di assicurare ricezione della sua lettera in data odierna redatta come segue:

•L'allegato IV della decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità prevede che, per l'olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, l'importo da dedurre dal prelievo a norma dell'articolo 2 della decisione, possa essere aumentato di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalità identiche a quelle prescritte per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra, al fine di tener conto di taluni fattori e delle condizioni del mercato dell'olio d'oliva.

Mi prego comunicarLe che, in base ai criteri previsti nell'allegato di cui sopra, la Comunità prenderà le misure necessarie affinché l'importo aggiuntivo da applicare durante il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 sia pari a 10,88 ecu per 100 kg e, per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, sia pari a 13,14 ecu per 100 kg.

Le sarei grato se volesse assicurare ricezione della presente lettera e confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa.

Le confermo l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
della Repubblica di Turchia*